

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.542.472 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

Relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale.

Relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società.

La nomina del Collegio Sindacale in carica è avvenuta da parte dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022.

È quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente e alla determinazione dei relativi compensi, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

A norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di indipendenza, si precisa che la Vostra Società aderisce al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) (il “**Codice di Corporate Governance**”), per cui ai Sindaci si applicano anche i criteri di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance stesso, richiamato dalla Raccomandazione 9: a tale proposito, il Consiglio di Amministrazione uscente, nella seduta del 14 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Nomine del 13 marzo 2023 e del Collegio Sindacale, confermando quanto già deliberato in data 16 marzo 2021, ha individuato quale parametro della significatività delle relazioni commerciali, dirette e indirette, e delle remunerazioni aggiuntive di cui rispettivamente alle lettere c) e d) della menzionata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance l'importo di Euro 30.000,00 annui.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'articolo 1, comma 3 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo articolo 1, si ricorda che l'articolo 20 dello Statuto specifica che per *“materie e settori strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società”* si intendono quelli relativi al settore alla nautica.

Almeno due dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (e dunque al settore della nautica), ovvero; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa (e dunque al settore della nautica).

La composizione del Collegio Sindacale deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il **“TUF”**), e dell'articolo 21 dello Statuto. Dovranno pertanto appartenere al genere meno rappresentato un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente.

Fermi restando gli obblighi di legge e di Statuto in materia di professionalità e in materia di equilibrio fra i generi, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

L'articolo 21 dello Statuto disciplina la nomina dei sindaci.

In particolare, la nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti avviene da parte dell'Assemblea Ordinaria sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto in ordine all'equilibrio tra generi. Nelle liste i candidati devono essere elencati in numero progressivo e deve essere indicato se ciascuna candidatura riguarda la carica di sindaco effettivo oppure di quello supplente; i candidati sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina in merito all'equilibrio tra generi sia per i candidati alla carica di sindaco effettivo, sia per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da ciascun azionista che le presenta e depositate, a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 4 aprile 2025), con una delle seguenti modalità:

- (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Armezzone 3, Ameglia (SP), durante i normali orari d'ufficio (tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00 CET), ovvero
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste sono in ogni caso soggette anche alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla legge. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia l'8 aprile 2025) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*") e con le altre modalità previste dalla Consob.

Ciascun socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF e il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista; ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale, secondo quanto stabilito dalla Consob, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 144-*septies*, comma 1 del Regolamento Emittenti, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 123 del 30 gennaio 2025.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Vi ricordiamo altresì che, ai sensi dell'articolo 6.14 dello Statuto, la maggiorazione del diritto di voto non ha effetto, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali.

Le liste devono essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla legge; (iii) della dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica; (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società da ciascun candidato; (v) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la

pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro l'8 aprile 2025), mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'articolo 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (*"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"*).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Emittenti per l'ipotesi in cui alla data di scadenza del termine indicato sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4 del medesimo articolo 144-*sexies*, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al 7 aprile 2025) con le medesime modalità sopra indicate. In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Ciascun socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF e il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF non possono votare liste diverse.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, risulteranno eletti: (i) alla carica di Sindaco Effettivo, i due candidati alla carica di Sindaco Effettivo indicati ai primi due posti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; (ii) alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; (iii) alla carica di Sindaci Supplenti, i candidati alla carica di Sindaco Supplente indicati al primo posto sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui al precedente punto (i), sia della lista di minoranza che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti i cui al precedente punto (ii).

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procede ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale e si considera quale lista più votata quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine in caso anche di parità di possesso, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga il voto favorevole della maggioranza prevista dalla legge per le delibere dell'Assemblea, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno tratti da tale lista, fermo il rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto in ordine all'equilibrio tra generi.

Se al termine della votazione non venisse assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle previsioni di legge e dello Statuto in ordine all'equilibrio tra generi, si provvede, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Lo Statuto prevede altresì che, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora l'unica lista presentata non ottenga il voto favorevole della maggioranza prevista dalla legge per le delibere dell'Assemblea, ovvero qualora all'esito del voto di lista risulti eletto un numero di Sindaci Effettivi o Supplenti inferiore a quello stabilito dallo Statuto, l'Assemblea deliberi la nomina dei sindaci mancanti con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista, fermo il rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto in ordine all'equilibrio tra generi; si ricorda però che ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1, comma 2, prima parte del TUF, in caso di assemblee tenute prevedendo che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea.

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che la remunerazione dei Sindaci sia stabilita in misura coerente con l'impegno professionale richiesto dalla carica e con le connesse responsabilità, nonché che le proposte degli azionisti siano presentate (ove del caso anche ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF) in modo tale che le stesse possano essere comunicate al pubblico con congruo anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti interessati a presentare proposte deliberative in ordine alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale – da inviare mediante PEC all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com e contemporaneamente via mail all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com, oppure spedite mediante lettera raccomandata A/R alla sede sociale della Società – nel rispetto delle previsioni di legge e di regolamento, e dunque, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo del TUF, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 135-*undecies*.1, comma 2, secondo periodo del TUF e quindi entro il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 14 aprile 2025.

La Spezia, 10 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti